



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

N. 27/2020 R.G.N.R.

N. 1/2020 R.G. TRIB.

Udienza del 30 maggio 2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Foggia in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa S. L. e, con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dalla Dott.ssa C. L., Vice Procuratore Onorario, e con l'ausilio dell'assistente giudiziario R. A., ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di:

D. - nato a San Severo il 4 dicembre 19 ed ivi residente in Via P. M., elettivamente domiciliato in San Severo in Via presso lo Studio del Difensore di fiducia - libero, già presente, oggi non comparso; difeso di fiducia dall'Avv. A. La Penna, presente.

IMPUTATO

v. allegato*

CONCLUSIONI:

Il P.M. e la Difesa hanno chiesto emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

N. 10/2023 R.G.

SENTENZE

Depositata in

Cancelleria oggi

20.07.2023

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa [firma]

Notificato estratto al

contumace:

Prodotto

da:

Diventa irrevocabile

in data

Il Cancelliere

Comunicata irrevocabilità

della sentenza alla

Segreteria P.M. (art.27

D.M. n.334/89) in data

**** del delitto di cui all'art. 95, commi I e II, in relazione agli artt. 76, 78 e 79, del D. p.R. 30/05/2002 n. 115, perché, nella dichiarazione autocertificativa, equiparata ad un atto pubblico, contenuta nell'istanza del 23.07.2019, di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, attestava falsamente all'Autorità Giudiziaria, preposta alla valutazione della predetta istanza, di essere in possesso delle condizioni di reddito necessarie ai fini del conseguimento del gratuito patrocinio, affermando, precisamente, che il reddito d'imposta complessivo, conseguito dal proprio nucleo familiare, era pari ad € 10.634,00, fatti dei quali il predetto atto di autocertificazione era destinato a provare la verità, In San Severo, in data 23.07.2019**

ALLEGATO SENTENZA N. 2703/2023



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto di citazione a giudizio, emesso in data 13 luglio 2020 (a seguito di opposizione a decreto penale n. 101/2020) dal G.I.P. del Tribunale di Foggia, D. [redacted] A. [redacted] era tratto a giudizio per rispondere del reato a lui ascritto, così come riportato nell'allegato della presente sentenza.

Alla prima udienza dibattimentale, celebrata in data 29 settembre 2020, dichiarata preliminarmente l'assenza dell'imputato – come da ordinanza allegata al verbale di udienza – e revocato il decreto penale di condanna, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva le prove così come richieste dalle parti; infine, il processo era rinviato all'8 giugno 2021 per l'inizio dell'istruttoria.

In tale data, il processo era rinviato al 26 aprile 2022 stante il perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nel corso della suindicata udienza, si procedeva all'audizione del teste V. [redacted] S. [redacted] e all'esame dell'imputato; all'esito, era acquisita la documentazione prodotta dal P.M. e dalla Difesa e il Giudice disponeva il rinvio del processo al 14 marzo 2023 per il prosieguo istruttorio.

Nella predetta data, si dava corso all'audizione del teste a discarico, M. [redacted] A. [redacted]; all'esito era acquisita la documentazione prodotta dalla Difesa e il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva del teste M. [redacted] A. [redacted], ritenuta sovrabbondante; da ultimo, il processo era rinviato per la discussione al 30 maggio 2023.

Nella suindicata data, il Giudice dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, così come riportate in epigrafe, pronunciava – mediante lettura del dispositivo – la presente sentenza, che di seguito si motiva.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritiene questo Giudice che gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e l'espletata istruttoria non abbiano dimostrato la penale responsabilità di D. [redacted] A. [redacted], con la conseguenza che egli deve essere mandato assolto dal reato di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002, perché il fatto non sussiste.

Al fine di comprendere le ragioni che hanno condotto all'odierna decisione, occorre ricostruire i fatti di cui all'imputazione attraverso la disamina delle prove orali e documentali acquisite nel corso del dibattimento.



In particolare, al fascicolo dibattimentale è stata acquisita la domanda del 23.09.2019 con la quale D. ... A. ... – parte civile nel procedimento penale n. ... /2016 R.G.N.R. pendente dinanzi al Giudice di Pace di San Severo – aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, autocertificando di aver percepito, nell'anno 2018, un reddito di euro 8.686,00, con un reddito complessivo per l'intero nucleo familiare pari ad euro 10.634,00.

Delegato a verificare la citata domanda di ammissione al gratuito patrocinio, il Brigadiere V. ... S. ... – in servizio presso la Guardia di Finanza di San Severo – ha riferito delle indagini svolte a tal fine, occupandosi di accertare la reale situazione patrimoniale ed economica dell'istante.

Segnatamente, l'Operante, dopo avere acquisito il modello 730 del 2019, riferito ai redditi del 2018, aveva altresì acquisito dall'INPS il dettaglio di tutte le indennità erogate nel periodo di interesse. Ne era emerso che il D. ... oltre ad aver percepito l'indennità di invalidità pari ad euro 8.640,00 – come da lui dichiarata – era stato beneficiario anche di una indennità per disoccupazione non agricola dell'importo complessivo di euro 10.440,00.

Inoltre, era emerso che ai redditi della convivente, R. ... A. ..., dichiarati in euro 1.948,00, doveva altresì aggiungersi il “bonus bebè” di euro 960,00.

Il reddito complessivo del nucleo familiare, quindi, era pari ad euro 22.000,00 circa e quindi ben superiore a quello dichiarato dal D. ... ed al limite normativamente imposto per accedere al beneficio.

Nel corso del controesame condotto dalla Difesa, il teste ha chiarito di non aver accertato dal cassetto fiscale le somme materialmente incassate dal D. ..., ma di aver fatto – come da prassi – una istanza all'INPS e di aver ricevuto, tramite pec, il prospetto riepilogativo delle somme erogate in favore dell'imputato.

Da un punto di vista documentale, il P.M. ha riversato in atti gli esiti dell'attività di indagine e, in particolare, la scheda patrimoniale e reddituale del nucleo familiare del D. ..., il modello 730/2019 presentato dal D. ..., il prospetto INPS dei pagamenti eseguiti al D. ..., il Modello 730/2019 della R. ... ed il prospetto delle erogazioni INPS in suo favore.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, l'imputato si è sottoposto ad esame, così fornendo la sua versione dei fatti.



In particolare, ha riferito il D. [redacted] che nel 2018 aveva percepito esclusivamente la cd. N.A.S.P.I per un importo complessivo di euro 10.400,00 ed una sola rata della pensione di invalidità (per il mese di marzo), pari ad euro 426,00.

A riprova di tanto, l'imputato ha riferito che, accedendo al proprio cassetto fiscale, risultava evidente che una sola rata della pensione di invalidità era stata pagata, mentre le successive erano rimaste non erogate. Invero – ha proseguito il D. [redacted] – poiché le due prestazioni non erano cumulabili, in quel momento lui aveva optato per l'incasso dell'indennità di disoccupazione, che aveva misura superiore alla pensione di invalidità; questa, pertanto, era rimasta congelata per il periodo di percezione della N.A.S.P.I. Dal gennaio 2019, poi, la prestazione era stata definitivamente cancellata.

Con riguardo alla convivente, R. [redacted] A. [redacted], l'imputato ha riferito che la stessa aveva percepito un reddito da lavoro dipendente di circa 1.900,00 euro, oltre al bonus bebè di 960,00 euro; tale ultima somma, peraltro, era stata inserita tra i redditi familiari e, ciò nonostante, riusciva a rientrare nel limite normativamente imposto.

Il D. [redacted], poi, ha riferito di aver scoperto che i ratei di pensione risultavano erroneamente erogati poiché, nell'ambito di altro procedimento, aveva subito un provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proprio sulla scorta delle segnalazioni della Guardia di Finanza. Quindi, lo stesso imputato si era attivato per svolgere le dovute verifiche per regolarizzare la situazione e perché emergesse che in concreto tali ratei non erano stati erogati e/o incassati.

Da ultimo, il D. [redacted] ha dichiarato di essere già separato e di avere avuto, dalla prima unione, altri tre figli – di cui due ancora minorenni – che risultavano essere a suo carico ed ai quali corrispondeva mensilmente l'assegno di mantenimento stabilito in euro 300,00; peraltro, attualmente conviveva con un'altra donna, ed aveva avuto un'altra figlia, anch'essa minorenne e non percettrice di redditi.

Le dichiarazioni dell'imputato sono state riscontrate dalla deposizione del Funzionario dell'INPS, Dott.ssa M. [redacted] A. [redacted]

La teste, in particolare, ha negato categoricamente che l'indennità di disoccupazione e l'assegno di invalidità potessero essere cumulati, chiarendo che, in generale, il soggetto può beneficiare – sussistendone i presupposti – dell'una o l'altra prestazione (a seconda di quale ritenga più conveniente), ma mai di entrambe.



Con riguardo al caso concreto ed alla segnalazione della Guardia di Finanza, la teste ha spiegato che i prospetti rilasciati dall'INPS solitamente contengono dati che vanno interpretati e analizzati rispetto alla singola posizione. E infatti, la M. ha illustrato che laddove nel prospetto riferito al D. era riportata la dicitura "cassa sede" significava che la prestazione pensionistica era stata emessa mensilmente, ma l'importo in concreto era stato accantonato e messo a deposito, proprio perché il D. aveva scelto di percepire l'indennità di disoccupazione. La teste, inoltre, ha confermato che nell'anno di interesse (2018) lo stesso aveva percepito il solo rateo di marzo, pari a euro 426,88.

A domanda del Difensore, infine, la M. ha chiarito che potevano essere intesi familiari a carico anche i figli minori, pur se non conviventi con il padre.

Da ultimo, la Difesa ha supportato le circostanze emerse anche documentalmente. Sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, invero, la certificazione a firma del Funzionario M. A. ove si evince che il D., nel 2018, aveva percepito il solo rateo di pensione di marzo, mentre non erano stati pagati i successivi ratei da aprile a luglio 2018; la missiva pec a firma del Difensore M., inoltrata all'INPS per segnalare l'errore negli importi riportati nella Certificazione Unica emessa nel 2019; la Certificazione Unica del 2019 ove risulta erroneamente riportata la somma imponibile di euro 10.333,19; il prospetto estratto dal cassetto fiscale ove risulta la dicitura "non pagato" accanto ai ratei da aprile a luglio 2018; il provvedimento di omologa della separazione dal quale si evince l'obbligo di mantenimento posto a carico del D. per i due figli minori; il ricorso in opposizione al decreto di revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato interposto nel procedimento n. /2016 R.G.N.R. ed il relativo provvedimento di accoglimento con conseguente ammissione del D. al beneficio erroneamente revocato.

Ebbene, così ricostruiti i fatti sulla base degli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento, deve ritenersi non integrata nei suoi elementi costitutivi la fattispecie contestata all'odierno imputato.

In proposito, occorre premettere che la norma incriminatrice di cui all'art. 95 D.P.R. 115/2002 – divenuta ipotesi delittuosa autonoma rispetto alle altre false dichiarazioni rese alla P.A., contenendo, quale elemento di specialità rispetto alla norma generale, il fatto di averle rese nell'ambito di procedure di ammissione al gratuito patrocinio – punisce con la



reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37 chiunque presenti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle comunicazioni previste per l'ammissione al gratuito patrocinio dichiarazioni false o incomplete.

Ebbene, nel caso di specie, il compendio probatorio formatosi in dibattimento ha consentito di verificare ed accertare che la segnalazione della Guardia di Finanza si era fondata su un prospetto rilasciato dall'INPS contenente informazioni parzialmente errate o che, comunque, necessitavano di una interpretazione specifica rispetto alla posizione in questione.

In particolare, la Guardia di Finanza aveva riscontrato che il D. [redacted], in sede di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva dichiarato redditi inferiori a quelli che – sulla scorta del prospetto dell'INPS – aveva percepito.

Tuttavia, in primo luogo, l'imputato ha sostenuto – sin dall'impugnazione avverso il provvedimento di revoca del beneficio – che la discrasia era frutto di un mero errore, che già aveva avuto modo di segnalare all'Ufficio INPS e di regolarizzare. Infatti, il D. [redacted] ha rappresentato che, avendo optato per l'incasso dell'indennità di disoccupazione, gli erano stati congelati i ratei della pensione di invalidità, trattandosi di emolumenti tra loro incompatibili.

La ricostruzione offerta risulta evidentemente riscontrata. Invero, l'omessa erogazione dei ratei di pensione da aprile a luglio 2018 – erroneamente riportati nella Certificazione Unica 2019 – si evince dal prospetto estratto dal cassetto fiscale. D'altra parte, la Difesa ha anche prodotto la missiva inoltrata all'INPS nella quale era evidenziata l'irregolarità ed il riscontro dell'INPS nel quale è chiarito che i ratei effettivamente non erano stati pagati.

I fatti risultano, da ultimo, chiariti e confermati anche dalle dichiarazioni del teste a discarico, A. [redacted] M. [redacted], Funzionario dell'INPS di San Severo, soggetto terzo e qualificato. La M. [redacted], in effetti, ha confermato la versione offerta dall'imputato, spiegando che lo stesso non avrebbe potuto percepire entrambe le indennità e che, avendo fatto richiesta per l'indennità di disoccupazione, la pensione di invalidità era stata congelata. Benché, quindi, i ratei successivi a marzo risultavano emessi, di fatto non erano stati materialmente a lui versati, come risultava dalla dicitura "cassa sede".



Come detto, ad avvalorare ulteriormente la posizione della Difesa è anche la circostanza che, per la medesima discrasia apparente, il D. . . aveva subito la revoca di una ammissione al patrocinio a spese dello Stato – ottenuta per la costituzione di parte civile in un procedimento penale – e, dopo essersi opposto, avendo documentato l'errore, era stato nuovamente ammesso (cfr. ricorso in opposizione al provvedimento di revoca e provvedimento di accoglimento dell'opposizione del 2 marzo 2023 del giudice monocratico, Dott.ssa V. C . . .).

Orbene, così ricostruiti i fatti, è evidente che la contestazione sia stata mossa sulla base di dati erroneamente accertati. Il D. . . , nell'anno di imposta di interesse, aveva effettivamente percepito – come da lui stesso dichiarato – la sola indennità di disoccupazione ed un solo rateo di pensione di invalidità. Il reddito da lui dichiarato – considerate anche le entrate della convivente e avuto riguardo al numero di familiari a carico ed alle conseguenti maggiorazioni – risulta essere inferiore a quello imposto dalla legge per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

In conclusione, nessuna dichiarazione e/o attestazione falsa è stata resa all'Autorità Giudiziaria. È evidente, pertanto, che non ricorre l'elemento materiale del reato, a ciò conseguendo che l'imputato deve essere assolto dal reato in contestazione, perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544 c.p.p., si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione, atteso il carico di lavoro dell'ufficio giudiziario e la difficoltà in fatto ed in diritto della decisione.

P.Q.M.

Letto l'art. 530 c.p.p., assolve D. . . A . . . dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Foggia, 30 maggio 2023

Il Giudice

